

Durata massima del piano di riequilibrio: non rileva il disavanzo da cambio metodo calcolo FCDE

Scritto da Interdata Cuzzola | 17/11/2023

È corretto l'operato del Comune che, nell'individuazione della massa passiva da gestire e recuperare tramite il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai fini della durata massima possibile dello strumento di *recovery* in parola, non considera il disavanzo da cambio metodo di calcolo del FCDE: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lazio, nella delib n. 149/2023/PRSP, depositata lo scorso 16 novembre.

Si tratta di un orientamento noto, espresso in precedenza nella delib. n. 103/2022/PRSP della medesima sezione regionale della Corte dei conti, secondo cui è necessario scongiurare l'inclusione, ai soli fini della determinazione della durata del piano ex art. 243-bis, comma 5-bis, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), compresa fra un minimo di 4 e un massimo di 20 anni in ragione del rapporto percentuale fra massa passiva e impegni al titolo I della spesa dell'ultimo rendiconto approvato, di quote di disavanzo già soggette ad una disciplina eccezionale di rientro agevolato al fine di dilatare i tempi del risanamento finanziario, compromettendo l'effettività dei principi di responsabilità di mandato ed equilibrio dinamico del bilancio.